

**COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DELLE SOMME LIQUIDATE AI DANNEGGIATI
dubbi interpretativi sul D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,
nonché sul Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2006.**

	QUESITI TRASPORTI	PARERE SERVIZIO TRIBUTARIO ANIA
A. QUESITI DI CARATTERE GENERALE		
A.1	Gli importi devono essere comunicati in Euro. Come ci si comporta nel caso in cui si trattino divise estere?	Le divise estere vengono controvalutate in Euro.
A.2	La comunicazione deve essere fatta con riferimento al momento dell'emissione dell'atto di liquidazione, del ricevimento della quietanza firmata oppure dell'erogazione?	"L'obbligo va, a nostro avviso, riferito alle somme risultanti dalla definizione del sinistro al termine della fase della liquidazione del danno, anche parziale, piuttosto che al momento del pagamento, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che il pagamento possa in seguito non andare a buon fine o essere di diverso importo" (vd. nostro Prot. 70 del 19 febbraio 2007, di seguito "circolare", pag. 6).
A.3	La figura del danneggiato e del beneficiario dell'erogazione possono non coincidere. In tal caso, come si effettua la comunicazione?	Vanno comunicati i dati del soggetto che finanziariamente riceve l'indennizzo.
A.4	Qualora il beneficiario <u>non</u> sia residente, non viene effettuata alcuna comunicazione, nemmeno per i soggetti residenti prestatori di servizi/riparazioni/altro?	Riteniamo che in tal caso non deve essere effettuata alcuna comunicazione. Ciò in quanto, nel tracciato record di dettaglio relativo ai dati del beneficiario, la compilazione del campo relativo al codice fiscale (o partita IVA) del beneficiario dell'erogazione è obbligatoria e l'invio del file senza tale indicazione non consente alcuna comunicazione. <u>Tale impostazione vale finché l'Agenzia delle Entrate non fornirà i richiesti chiarimenti</u>

A.5	Qualora il danneggiato sia un soggetto <u>non</u> residente e siano intervenuti soggetti residenti prestatori di servizi/riparazioni/altro, questi ultimi devono essere oggetto di comunicazione?	Vedi risposta precedente, qualora il danneggiato coincida con il beneficiario.
A.6	Qualora il beneficiario sia un soggetto residente e non siano intervenuti soggetti residenti prestatori di servizi/riparazioni/altro, il primo deve essere oggetto di comunicazione?	"Non appare chiaro se la comunicazione delle somme liquidate vada eseguita nel caso, non infrequente, in cui nella pratica di liquidazione del danno non è stato registrato l'intervento di alcun soggetto terzo. A titolo prudenziale siamo dell'avviso che la comunicazione delle somme erogate al danneggiato debba comunque essere effettuata anche in tale caso" (vd. pag. 5 della circolare).
A.7	Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la comunicazione deve essere effettuata?	Sì, la comunicazione deve essere comunque effettuata.
A.8	I "soggetti le cui prestazioni <u>non</u> vengono <u>valutate</u> ai fini della quantificazione della somma liquidata" devono essere comunque oggetto di comunicazione?	Riteniamo che vadano comunicati i dati di tutti i soggetti residenti le cui prestazioni sono note alla compagnia, non essendo previsto alcun criterio per stabilire se le prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata
A.9	Vi sono tipologie da escludersi dai "soggetti le cui prestazioni vengono <u>valutate</u> ai fini della quantificazione della somma liquidata? Oppure la descrizione "altro" le ricomprende tutte?	Riteniamo che, in linea di massima, non vi siano esclusioni tra le tipologie dei soggetti prestatori di servizi.
A.10	Qualora forniture di beni concorrano ai fini della valutazione della somma liquidata, le stesse devono essere oggetto di comunicazione?	No, in quanto non si tratta di "prestazioni".
A.11	Nell'ambito delle polizze di Responsabilità Civile, gli "addebiti" ricevuti dall'assicurato, che non costituiscono né prestazioni di servizi/riparazioni né forniture di beni, devono essere comunicati?	La disposizione in commento stabilisce che devono essere comunicati i dati <i>"dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"</i> . Pertanto, se l'addebito ricevuto dall'assicurato scaturisce da una prestazione, la quale ha concorso alla quantificazione del risarcimento, i dati del soggetto che ha fornito la suddetta prestazione devono essere comunicati.
A.12	Nel caso in cui la quietanza venga firmata da una pluralità di contraenti, come si effettua la comunicazione?	La firma della quietanza da parte di una pluralità di contraenti non ha rilevanza, in quanto oggetto della comunicazione è il beneficiario dell'indennizzo (si veda A.3).
A.13	Con quale criterio vengono applicate dalla Agenzia delle Entrate le sanzioni amministrative per comunicazioni omesse, incomplete o inesatte? Tali sanzioni si riferiscono alla comunicazione nel suo complesso?	Si applica l'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 605 del 1973. Riteniamo che la sanzione vada riferita alla comunicazione nel suo complesso (vd. pag. 8 della circolare).

	Oppure alla singola comunicazione che la compone o dovrebbe comporla?	
A.14	Nel caso in cui l'indennizzo venga corrisposto ad un ente vincolatario, è lo stesso a figurare nella comunicazione?	Sì, in quanto il beneficiario dell'indennizzo è detto soggetto.
A.15	Cosa accade qualora la quietanza inviata dalla compagnia non venga accettata dal beneficiario e la compagnia ne emetta un'altra (in principio di ammontare più elevato)?	La comunicazione è annuale; essa deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente. Pertanto, riteniamo che "quando per lo stesso sinistro vengono effettuati più pagamenti sia nel corso dello stesso anno che in anni diversi, la comunicazione vada eseguita cumulativamente per i pagamenti avvenuti in ciascun anno" (vd. pag 7 della circolare). Inoltre, se, per esempio, la compagnia liquida un sinistro che viene rifiutato e l'anno successivo liquida di nuovo lo stesso sinistro per un importo superiore, dovrà essere comunicata solo la differenza mentre i dati di eventuali terzi soggetti prestatori di servizi non dovranno essere comunicati, in quanto si tratterebbe di un'inutile duplicazione di dati.
A.16	Come vengono segnalati gli errori che abbiano comportato uno storno ed un conseguente ripristino?	Coerentemente con la precedente risposta, se la rettifica effettuata dalla compagnia ha generato un importo di segno negativo, riteniamo non debba essere comunicato nulla.
A.17	Considerando che la delegataria deve comunicare gli indennizzi al 100%, come si comporta la stessa nel caso di quietanze separate (e, quindi, di pagamenti separati)?	"Per quanto riguarda i sinistri gestiti in coassicurazione, è preferibile che i dati relativi al sinistro liquidato vengano comunicati per l'intero dall'impresa delegataria; in caso contrario, ciascun coassicuratore dovrebbe comunicare, oltre alla quota di risarcimento di propria spettanza, anche i dati identificativi del predetto soggetto (cioè il soggetto la cui prestazione concorre alla quantificazione della somma liquidata), identici per ognuna delle comunicazioni" (vd. pag. 3 della circolare).
A.18	Nell'ipotesi di cui al quesito A.17, la comunicazione circa i soggetti prestatori di servizi/riparazioni/altro deve essere comunque fatta dalla delegataria?	Vedi risposta precedente.
A.19	I soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata vanno circoscritti ai soggetti incaricati dal beneficiario/danneggiato oppure comprendono anche quelli incaricati dalla compagnia?	Nel caso in cui è la compagnia ad incaricare e a pagare il terzo prestatore di servizi non vi è obbligo di comunicazione in quanto l'esigenza di controllo del fisco è garantita dalla contabilità della compagnia nella quale sono registrate le fatture ricevute e i dati del soggetto che ha fornito la prestazione. Peraltro tali dati risulteranno anche nell'elenco clienti-fornitori da ultimo ripristinato e, nel caso di applicazione di ritenute alla fonte, anche nella dichiarazione dei sostituti mod. 770.

A.20	Relativamente alla comunicazione dei soggetti prestatori di servizi/riparazioni/altro, qualora la compagnia delegataria non abbia conoscenza del Codice Fiscale o della Partita IVA degli stessi, quali sono le conseguenze sanzionatorie per la medesima nel caso in cui non sia possibile ottenere in maniera completa i relativi dati identificativi?	"...i tracciati record ... prevedono l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del prestatore di servizi valutati in liquidazione in alternativa al codice fiscale; le imprese dovranno, quindi, indicare i predetti dati anagrafici soltanto in mancanza del relativo codice fiscale (campo non obbligatorio)" (vd. pag. 6 della circolare); per quanto riguarda le conseguenze sanzionatorie rinviamo alla circolare.
A.21	Relativamente alla comunicazione dell'importo corrisposto ai soggetti prestatori di servizi, la fattura pro-forma intestata al danneggiato è da considerarsi quale documento probatorio?	Sì, la fattura pro-forma può essere considerata una idonea documentazione.
A.22	I costi che il danneggiato ha sostenuto per noli, spese di stoccaggio, cernita, riconfezionamento, ecc., per i quali viene prodotta la relativa fattura e per i quali la compagnia effettua un risarcimento "a stralcio", devono essere oggetto di comunicazione?	La comunicazione deve essere effettuata relativamente ad ogni costo sostenuto dal danneggiato per prestazioni di servizi/riparazioni/altro e poi rimborsatogli anche parzialmente dalla compagnia di assicurazione.
B. Quesiti relativi al settore CORPI		
B.1	Nei sinistri relativi alle imbarcazioni da diporto, concorrono alla quantificazione del danno le fatture e, in taluni casi, anche i preventivi. Questi ultimi devono essere oggetto di comunicazione?	"...la presentazione di un semplice preventivo non comprova necessariamente l'effettuazione di una prestazione; la richiesta di un preventivo non è infatti vincolante ai fini dell'esecuzione della stessa" (vd. pag. 7 della circolare).
B.2	Nella pratica, l'importo liquidato al danneggiato comprende frequentemente un elenco assai lungo di soggetti residenti, che hanno fornito prestazioni (compresi alberghi, ristoranti, ecc.). Per ciascuno di essi occorre effettuare la relativa comunicazione?	Sì, tutte le prestazioni fornite da soggetti residenti devono essere oggetto di comunicazione.
B.3	Vi sono contratti (comunemente definiti "to follow") nei quali una compagnia italiana svolge il ruolo di coordinatore dei coassicuratori del mercato italiano, nei confronti della compagnia estera delegataria del rischio. In particolare è quest'ultima, nell'esercizio delle sue funzioni, a gestire la liquidazione del sinistro. In tal caso, pur venendo rilasciata una specifica quietanza per il mercato italiano, tutta la documentazione relativa al sinistro rimane in possesso della compagnia delegataria. Nella fattispecie citata ed in presenza di beneficiari e soggetti prestatori di servizi/riparazioni/altro residenti, la suddetta compagnia italiana deve effettuare le relative comunicazioni?	No. L'obbligo degli adempimenti comunicativi in relazione ai sinistri liquidati dalle compagnie non residenti sussiste nei confronti dell'impresa che liquida il sinistro in nome e per conto (ad esempio UCI), nonché in capo ai rappresentanti fiscali delle compagnie operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (vd. pag 3 della circolare).

B.4	<p>Vi sono casi in cui la compagnia italiana è delegataria del mercato italiano per una quota di rischio (es. 60%), mentre la rimanente parte dello stesso (40%) è assicurata su mercati esteri oppure non è assicurata (scoperto armatoriale).</p> <p>In tal caso la comunicazione relativa all'indennizzo e quella relativa ai soggetti prestatori con quali criteri deve essere effettuata?</p>	<p>Vi sono due possibilità, a seconda che sia nota o meno la composizione della quota assicurata su mercati esteri:</p> <p>(a) se la quota estera è nota, viene comunicata la totalità dell'indennizzo e delle prestazioni;</p> <p>(b) se la quota estera non è nota, in tutto o in parte, per l'indennizzo viene comunicata la quota del mercato italiano e la quota dei mercati esteri noti, mentre per le prestazioni vengono comunicati i dati della totalità di esse.</p>
<p>C. Quesiti relativi al settore MERCI</p>		
C.1	<p>Nel caso di polizza RCV, ove il danneggiato in termini assicurativi è il vettore, occorre indicare le fatture eventualmente liquidate dal proprietario della merce, che successivamente addebita al vettore?</p>	<p>V. risposta alla domanda A.11</p>
C.2	<p>Nel caso di polizza RCV, è sufficiente comunicare quanto è stato addebitato dall'ultimo vettore a quello oggetto dell'indennizzo oppure necessita tutta la catena degli addebiti?</p>	<p>V. risposta alla domanda A.11</p>